

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.ilquotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



MARCHI

**Così l'uso si può trasferire**  
Il diritto all'uso esclusivo del marchio si trasferisce con l'azienda. Con la sentenza 5931 del 13 marzo, la Cassazione, dirime una controversia intentata dagli originali proprietari di un'azienda per rivendicare l'uso del marchio. La Suprema corte chiarisce che, quando un marchio è costituito da un segno figurativo da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo del brand rientri nel «pacchetto» con il trasferimento d'azienda. Mentre nessuna disposizione impone la «migrazione» anche della ditta o della denominazione sociale.

**CESSIONE D'AZIENDA**  
Pagamento a metà: niente al Fisco



Esclusa la plusvalenza se il titolare dell'azienda ceduta ha ricevuto in cambio solo parte del prezzo. La Cassazione, con la sentenza 5876 del 13 marzo, dà partita vinta a un contribuente che aveva ceduto il suo panificio ottenendo in cambio, una quota in soldi e il resto in cambiali non onorate. Vicenda che aveva portato a due contraenti a stipulare una convenzione per risolvere il contratto. Poco interessato allo scarso successo dell'operazione il Fisco reclamava la plusvalenza. Ma la Cassazione respinge la pretesa. Malgrado sia vero che la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non contano il successivo adempimento né l'estinzione dell'obbligazione per effetto di una trasazione, per la Suprema corte resta il fatto che la cedente non aveva realizzato alcun guadagno a causa del mancato incasso.

FALLIMENTO

**Ammessi al passivo anche senza ruolo**

L'ammissione al passivo del fallimento del contribuente dei crediti tributari è possibile anche senza la notifica del ruolo. La Corte di cassazione, con la sentenza 6126 del 17 marzo, accoglie il ricorso di Equitalia, bollando come superato l'orientamento che imponeva la strada obbligata della notifica del ruolo al curatore per accedere al passivo. Nel nuovo corso il passaggio non serve: si può essere ammessi al passivo con riserva in presenza di contestazioni da parte del curatore.

BANCAROTTA

**Reato gonfiare le passività**

Gonfiare le passività fa scattare il crimine di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Per affermare la sussistenza del reato, non solo in caso di sottrazioni ma anche di addizioni, la Cassazione (quinta sezione penale sentenza 12427) prende in «prestito» una conclusione raggiunta «da autorevole e condivisibile» dottrina e la mutua in un principio. Per la Suprema corte la diminuzione illecita del patrimonio del debitore può avvenire non solo attraverso la sottrazione di attività, ma anche «gonfiando» le passività, in modo da assottigliare la quota di garanzia disponibile per i creditori. a cura di **Patrizia Maciocchi**

**Legge fallimentare.** Per la Cassazione il beneficio va riconosciuto ai crediti funzionali al concordato

# Più spazio alla predeazione

## Riconoscimento anche alle obbligazioni sorte prima della procedura

Giovanni Negri  
MILANO

Spetta il beneficio della predeazione ai crediti funzionali alla procedura di concordato preventivo anche se sorti anteriormente alla stessa. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 5098 della Prima sezione civile. La pronuncia si è così soffermata sull'interpretazione della disposizione introdotta nell'ambito della riforma del diritto fallimentare del 2006, articolo 11 comma 2 della Legge fallimentare, sulla (eventuale) predeazione da attribuire al momento della formazione dello stato passivo del fallimento successiva alla procedura di concordato preventivo ai crediti sorti prima dell'inizio della procedura stessa.

Nella valutazione di partenza, la Cassazione sottolinea come la riforma ha assegnato al giudice il riconoscimento della predeazione ai crediti maturati «in occasione o in funzione» delle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare. È in questo modo esteso l'ambito della predeazione nel fallimento.

I due criteri, quello cronologico («in occasione») e quello funzionale («in funzione») sono, avverte la Corte, chiaramente considerato come autonomi e alternativi.

«Ne deriva - avverte la Cassazione - che anche ai crediti sorti anteriormente all'inizio della procedura di concordato preventivo, quindi non occasio-

**LE RAGIONI**

L'obiettivo della riforma introdotta nel 2006 è quello di favorire le soluzioni che tutelano i valori aziendali

nati dallo svolgimento della procedura stessa, può riconoscersi la predeazione ove sia applicabile il secondo criterio, quello cioè della funzionalità, o strumentalità, di tali crediti (cioè delle attività dalle quali essi originano) rispetto alla procedura concorsuale».

Un'interpretazione che, ad avviso della Cassazione, è poi corroborata dalla stessa evi-

dente intenzione che presiede a larghi tratti della riforma indirizzata a valorizzare gli istituti, come il concordato preventivo, che permettono la conservazione dei valori aziendali. Ratione che trova poi eco anche in altre misure, dalla medesima finalità, introdotte nella riforma stessa: è il caso dell'articolo 67 lettera g) della Legge fallimentare che sottrae alla revocatoria i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili fatti dall'imprenditore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura di concordato preventivo. La disposizione, osserva la Cassazione, tradisce l'evidente intento di favorire l'utilizzo del concordato anche attraverso la disponibilità, per esempio, di un aiuto tecnico-giuridico, cancellando il rischio che deriverebbe dall'assoggettamento a revocatoria del pagamento dei corrispettivi.

Serve cioè una funzionalità al concordato stesso. Cosa che non può dirsi, soggiunge la Cassazione, per i crediti, che pure sono anteriori all'inizio della procedura relativi al-



**Predeazione**

Sono considerati crediti predeabili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali determinati dalla Legge fallimentare. Il riconoscimento della predeazione permette un soddisfacimento attraverso una corsia preferenziale a questa tipologia di obbligazioni. La Cassazione, interpretando la riforma del 2006, ha stabilito che deve essere privilegiato il nesso funzionale con il concordato diverso e quindi essere riconosciuto il beneficio anche a quella tipologia di crediti che non è sorta in corso di procedura ma prima della procedura stessa. Va valorizzato l'obiettivo di rendere più utilizzabile il concordato come strumento di salvaguardia dei valori aziendali

la difesa giudiziale dell'imprenditore, la cui funzionalità rispetto alla procedura stessa è almeno dubbia.

È vero, ammette ancora la Corte, che dopo il 2006 è stata introdotta una misura che sembrerebbe in contraddizione con questo orientamento, articolo 182 quater: per la Cassazione però si tratta di una misura di natura speciale che non è idonea a incidere sulla disciplina generale del fallimento. Nel caso approntato in Cassazione, invece, il Tribunale di Como ha ritenuto necessario, per il riconoscimento della predeazione del credito, che esso sia sorto nell'ambito di una procedura concorsuale aperta e che quindi sia stato sottoposto a un controllo del giudice sulla congruità e utilità dell'obbligazione. Ma, per la Cassazione, a parte che la Legge fallimentare non prevede la necessità del controllo del giudice delegato su tutti gli atti costitutivi di obbligazioni assunti dall'imprenditore, a venire compromesso è l'articolo 11 che valorizza il nesso funzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Ordine di Roma.** Proposta Commissione studi

# Commercialisti, presto l'organismo per comporre le crisi

Federica Micardi

Una norma ad hoc per i debitori non fallibili esiste dal 2012 (la legge 3/2012 modificata dal Dl 179/2012) ma è praticamente rimasta sulla carta. «Pochi la conoscono e quasi nessuno vi ricorre» afferma Andrea Giorgi, presidente della commissione Crisi da indebitamento dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma. «Eppure si tratta di una norma volta a trovare una soluzione al perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e il patrimonio subito liquidabile per consumatori, professionisti e imprese non fallibili - spiega Giorgi - introdotta nel nostro ordinamento per colmare una lacuna non presente negli altri paesi Ue».

Ora l'ordine dei dottori commercialisti di Roma, grazie a un lavoro svolto dalla Commissione studi, ha appena concluso uno studio di fattibilità per la costituzione di un Organismo di composizione della crisi, Occ (che per legge può essere costituito da commercialisti, notai e avvocati). «Abbiamo fatto questo studio - spiega Giorgi - come primo passo per creare un Occ. Per ora mancano ancora i regolamenti attuativi per questi organismi - spiega Giorgi - anche se il Consiglio di Stato ha chiarito che in base alla legge gli Occ sono subito operativi, salvo poi successivamente allinearsi ai regolamenti una volta emanati».

Ma quando si può attivare questa procedura? Un esempio tipico è il soggetto che acquista beni con pagamento rateale, ad esempio un'automobile, e che poi non riesce a mantenere l'impegno preso perché, ad esempio, perde il lavoro. Un'analoga situazione può riguardare il professionista che ha accesso a un mutuo per l'acquisto dello studio e che non riesce a pagare le rate perché i clienti sono insolventi oppure falliti.

L'avvio della procedura concorsuale, destinata al superamento della crisi per sovrainde-

bitamento, avviene con la richiesta da parte del soggetto sovraindebitato. A seguito dell'istanza, il professionista o i professionisti che dovranno seguire l'intero procedimento, che consiste nella predisposizione di un piano di ristrutturazione, nel caso di un consumatore, o di una proposta di accordo da presentare ai creditori e poi da seguire nei suoi passaggi, si nominano dal giudice, potranno essere nominati dal magistrato oppure da un Occ scelto dal soggetto indebitato.

«La rilevanza sociale di questa legge è alta - spiega Giorgi - ma la costituzione di un Occ richiede un impegno rilevante, serve un comitato direttivo, un

**A DUE ANNI DALLA LEGGE**

Manca ancora il regolamento per superare le situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili

comitato scientifico, almeno un dipendente con compiti di segreteria e la formazione degli iscritti all'elenco dei soggetti abilitati. Andrebbe anche rivisto il compenso, ora determinato in base ai parametri per i curatori fallimentari e per i commissari giudiziari ridotto del 40%, troppo poco per l'impegno richiesto e le responsabilità previste».

L'Ordine di Roma ha fatto il primo passo, ma aspetta che i tempi siano maturi per la costituzione di un Occ. «Ci piacerebbe presentare questo studio al Consiglio nazionale quando ne avremo uno - prosegue Giorgi -, o condividere questo progetto con i colleghi degli Ordini limitrofi o magari con le altre professioni interessate, perché l'opportunità è interessante, anche sul fronte della semplificazione, ma la norma avrebbe bisogno di un restyling».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Gioca anche tu con i fuoriclasse.  
E vinci la partita delle dichiarazioni!**



Aderisci al

# CAFCDL®

il CAF gestito da professionisti per i professionisti.

# 199.137.137

E da oggi anche servizi di patronato

## CAFCDL®

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

info@cafconsulentidellavoro.it  
www.cafconsulentidellavoro.it



CAFCDL insieme a Gilles Rocca contro il "Femminicidio"

**Società quotate.** Assonime, Abi e Assosim

# Diritti degli azionisti: nuove linee-guida

Angelo Busani

Elaborate da Abi, Assonime e Assosim le "linee guida", congiuntamente predisposte, per definire i flussi e le procedure tra società emittenti e intermediari sull'invio delle comunicazioni alla società emittente e il rilascio di certificazioni per l'esercizio di alcuni diritti degli azionisti. Le "linee-guida" (illustrate da Assonime nella circolare 8/2014) seguono alle delibere Consob 18523 del 10 aprile 2013 e 18612 del 17 luglio 2013 e al provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob del 22 ottobre 2013; il tutto, a sua volta, dipende dal dlgs 27 del 27 gennaio 2010 (che recepisce la direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti di società quotate), come corretto dal dlgs 91 del 18 giugno 2012.

La legge sui diritti degli azionisti ha innovato profondamente la disciplina dell'assemblea delle società quotate prevedendo o codificando alcuni diritti a favore degli azionisti; in particolare:

- a) ha modificato in modo sostanziale la disciplina sull'intervento e sul voto in assemblea, introducendo la regola della record date (la data di registrazione, anteriore all'assemblea, dei soggetti legittimati a votare) e ha rimesso agli statuti la possibilità di prevedere il voto elettronico o per corrispondenza e la partecipazione mediante mezzi elettronici; b) ha introdotto la facoltà di identificazione degli azionisti; c) ha modificato la disciplina sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno; d) ha sancito il diritto di porre domande prima dell'assemblea; e) ha semplificato la disciplina delle deleghe di voto e della sollecitazione di dele-

ghe.

Inoltre, la legge ha anche riordinato la disciplina della gestione accentratrice e della dematerializzazione e ha demandato a un regolamento di attuazione d'intesa Consob-Banca d'Italia la determinazione di alcuni profili collegati alla detenzione di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione, tra cui l'individuazione dei modelli, dei termini e delle modalità con cui l'intermediario effettua il rilascio e la revoca delle certificazioni e l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni relative all'esercizio dei diritti collegati alla detenzione delle azioni. Con le nuove "linee guida" sono stati disciplinati, in particolare, il contenuto, le modalità e le procedure per:

- l'invio delle comunicazioni dall'intermediario all'emittente per l'esercizio di alcuni diritti dei soci (quali il diritto di recesso, di ispezione dei libri sociali, di identificazione degli azionisti su richiesta delle minoranze e di integrazione dell'ordine del giorno, di porre domande prima dell'assemblea, di presentare le liste per la nomina degli organi di amministrazione e controllo);
- l'emissione delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio di diritti diversi da quelli predetti (ad esempio il diritto di convocazione dell'assemblea da parte dei soci e il diritto di impugnativa delle delibere assembleari);
- l'invio di segnalazioni agli emittenti (quali quelle sui nominativi di chi ha ricevuto dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari).

© RIPRODUZIONE RISERVATA